

OGGETTO: Messa a disposizione della Provincia Autonoma di Trento alloggio interno a Villa Montini (p.ed. 484 in C.C. Denno I) per emergenza profughi. Rinnovo per l'anno 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera giuntale nr. 103 dd. 15/12/2015, esecutiva, con cui accogliendo l'invito dell'Assessore alle politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento a fare la propria parte nell'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale sul territorio provinciale, si disponeva testualmente quanto segue:

1. Di formalizzare la disponibilità del Comune di Denno di messa a disposizione della Provincia Autonoma di Trento per l'emergenza profughi di cui in premessa, dell'alloggio ad uso abitativo contraddistinto dalla p.ed. 484 sub. 7 in C.C. Denno.
2. Di autorizzare detta concessione in conformità a quanto riprodotto nello schema di contratto trasmesso da Cinformi – Dipartimento salute e solidarietà sociale, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contiene i seguenti elementi essenziali:
 - **canone mensile:** Euro 300,00 oltre al rimborso spese per le diverse utenze stimato a forfait in Euro 60,00=
 - **durata:** 12 mesi salvo proroga per il tempo massimo di ulteriori 6 mesi
 - **decorrenza:** 1^a gennaio 2016.
3. Di precisare che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante sottoscrizione dello schema di cui al precedente punto 2), per il Comune di Denno da parte del sottoscritto Segretario comunale, in forza della delega sindacale prot. 797 dd. 22/02/2007, per la Provincia Autonoma di Trento, da parte del Dirigente generale del Dipartimento salute e solidarietà sociale.
4. Di introitare gli importi a titolo di canone al cap. 490 (E) risorsa 3020950 e per spese condominiali al cap. 732 (E) risorsa 3051300, del corrispondente bilancio di previsione.
Omissis.

Fatto presente che l'atto di concessione è stato concluso in forma digitale, tra Comune di Denno e Provincia Autonoma di Trento, in data 12/01/2016 ns. prot. 90, e va a scadere il prossimo 31/12/2017.

Osservato che con nota dello scorso 15/12/2016 pervenuta in atti il 16/12/2016 prot. 4654, il Dipartimento Salute e solidarietà sociale della Provincia, in considerazione del permanere delle esigenze di gestione del progetto di accoglienza straordinaria dei richiedenti protezione internazionale anche per l'anno 2017, ha chiesto di rinnovare la messa a disposizione dell'alloggio comunale anche per l'anno 2017, alle medesime condizioni.

Ricordato che le condizioni principali cui soggiace il contratto di "concessione" da concludere fra Provincia e Comune, sono le seguenti:

- il canone mensile è di Euro 300,00 cui va aggiunto il rimborso delle diverse utenze forfettizzato in Euro 60,00 rappresentate da: riscaldamento, manutenzione ascensore, illuminazione delle parti comuni sulla base del riparto effettuato d'ufficio, energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti;
- la durata è di due anni a decorrere dall' 1 gennaio 2016 e fino al 31/12/2017 con possibilità di eventuale proroga per ulteriori 6 mesi;
- possibile revoca della concessione in caso di comportamenti da parte degli ospiti che vadano a turbare l' equilibrio degli altri ospiti del fabbricato.

Ritenuto di riscrivere il contratto di concessione in essere rivedendo la durata nei termini di cui sopra ed inserendo un capoverso su richiesta della Provincia riservato agli obblighi di cui al D.P.R. 28/08/1993 nr. 412 sulla tenuta degli impianti termici e sulle prestazioni energetiche dell'edificio.

Ribadito che gli importi a titolo di canone saranno introitati al cap. 490 (E) risorsa 3020950 mentre il rimborso delle spese condominiali al cap. 732 (E) risorsa 3051300, del bilancio di previsione.

Visto il Piano di gestione per l'esercizio 2016 approvato con delibera giuntale n. 19 dd. 5.04.2016, immediatamente eseguibile, nel quale si precisa che "le assegnazioni che non avvengono secondo criteri predeterminati, competono alla Giunta comunale".

Visto il T.U approvato con D.P.G.R. di data 28 maggio 1999 n. 4/L e ss. mm. e il Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R di data 27.10.1999 n. 8/L e ss. mm.

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L. e ss.mm.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del predetto Tullrroc, i pareri favorevoli espressi:

- dal segretario sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di confermare la disponibilità del Comune di Denno a collaborare con la Provincia Autonoma di Trento nell'affrontare l'emergenza profughi di cui in premessa, mantenendo a disposizione l'alloggio ad uso abitativo contraddistinto dalla p.ed. 484 sub. 7 in C.C.Denno giusta concessione di data 12/01/2016 prot. 90 in scadenza il 31/12/2016.
2. Di riscrivere detta concessione in conformità alla richiesta di rinnovo da parte Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia, nel testo che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contiene i seguenti elementi essenziali:
 - **canone mensile:** Euro 300,00 oltre al rimborso spese per le diverse utenze stimato a forfait in Euro 60,00=
 - **durata:** 24 mesi salvo proroga per il tempo massimo di ulteriori 6 mesi
 - **decorrenza:** 1^ gennaio 2016.
3. Di precisare che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante sottoscrizione dello schema di cui al precedente punto 2), per il Comune di Denno da parte del sottoscritto Segretario comunale, in forza della delega sindacale prot. 797 dd. 22/02/2007, per la Provincia Autonoma di Trento, da parte del Dirigente generale del Dipartimento salute e solidarietà sociale.
4. Di introitare gli importi a titolo di canone al cap. 490 (E) risorsa 3020950 e per spese condominiali al cap. 732 (E) risorsa 3051300, del corrispondente bilancio di previsione.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non dà luogo a spese.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 12 L.R. 10/1998;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010.